

# Gazzetta ufficiale

# C 280

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

9 agosto 2018

### Sommario

#### II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

2018/C 280/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9009 — KKR/Casual Dining Bidco) <sup>(1)</sup> .....	1
---------------	--	---

#### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

2018/C 280/02	Tassi di cambio dell'euro .....	2
---------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 280/03	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica di oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea <sup>(1)</sup> .....	3
---------------	--	---

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

**Corte EFTA**

2018/C 280/04

Sentenza della Corte, del 24 aprile 2018, nella causa E-7/17 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (*Inadempimento da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Direttiva 2014/29/UE*) ..... 4

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9009 — KKR/Casual Dining Bidco)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 280/01)

Il 27 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9009. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

8 agosto 2018

(2018/C 280/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1589	CAD	dollari canadesi	1,5158
JPY	yen giapponesi	128,72	HKD	dollari di Hong Kong	9,0971
DKK	corone danesi	7,4534	NZD	dollari neozelandesi	1,7202
GBP	sterline inglesi	0,90085	SGD	dollari di Singapore	1,5814
SEK	corone svedesi	10,3878	KRW	won sudcoreani	1 298,58
CHF	franchi svizzeri	1,1544	ZAR	rand sudafricani	15,5607
ISK	corone islandesi	124,00	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9231
NOK	corone norvegesi	9,5303	HRK	kuna croata	7,4320
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 728,72
CZK	corone ceche	25,578	MYR	ringgit malese	4,7188
HUF	fiorini ungheresi	319,26	PHP	peso filippino	61,466
PLN	zloty polacchi	4,2597	RUB	rublo russo	75,0618
RON	leu rumeni	4,6430	THB	baht thailandese	38,499
TRY	lire turche	6,1257	BRL	real brasiliano	4,3533
AUD	dollari australiani	1,5647	MXN	peso messicano	21,4471
			INR	rupia indiana	79,5295

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**

**Modifica di oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 280/03)

Stato membro	Francia
Rotta interessata	Aurillac — Parigi (Orly)
Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	1° giugno 2011
Data di entrata in vigore delle modifiche	1° giugno 2019
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico	Decreto del 9 luglio 2018 recante modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Aurillac e Parigi (Orly) NOR: TRAA1816511A <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do">http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do</a> Per ulteriori informazioni contattare: Direction Générale de l'Aviation Civile (Direzione generale dell'aviazione civile) DTA/SDT/T2 50 rue Henry Farman 75 720 Paris cedex 15 FRANCIA Tel. +33 158094321 Email: <a href="mailto:osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr">osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr</a>

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE EFTA

## SENTENZA DELLA CORTE

**del 24 aprile 2018****nella causa E-7/17****Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda***(Inadempimento da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Direttiva 2014/29/UE)**(2018/C 280/04)*

Nella causa E-7/17, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui l'Islanda ha omesso di adottare le misure necessarie per recepire l'atto di cui al punto 6 f del capitolo VIII dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva n. 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione), come adattato dal protocollo 1 dell'accordo, nel suo ordinamento giuridico interno, e, in ogni caso, ha omesso di notificare all'Autorità di vigilanza EFTA le misure che ha adottato per attuare l'atto, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Bernd Hammermann, giudici, ha emesso, in data 24 aprile 2018, una sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1. dichiara che l'Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 7 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 6 f del capitolo VIII dell'allegato II dell'accordo (direttiva n. 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione), come adattato all'accordo dal relativo protocollo 1.
  2. Condanna l'Islanda al pagamento delle spese processuali.
-



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**